REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 694/2014 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2013

che integra la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che stabiliscono le tipologie di gestori di fondi di investimento alternativi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (¹), in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) È importante integrare le norme della direttiva 2011/61/UE con norme tecniche di regolamentazione che stabiliscano le tipologie di gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA) per poter applicare uniformemente ai GEFIA taluni obblighi previsti dalla direttiva.
- (2) Per applicare in modo corretto ai GEFIA le norme sulla gestione della liquidità e le procedure di valutazione previste dalla direttiva 2011/61/UE, è opportuno operare una distinzione fra i GEFIA a seconda che gestiscano fondi d'investimento alternativi (FIA) di tipo aperto o di tipo chiuso ovvero di entrambi i tipi.
- (3) Per stabilire se il GEFIA gestisca FIA di tipo aperto o di tipo chiuso è opportuno prendere a discriminante il fatto che il FIA di tipo aperto riacquista o rimborsa le quote o azioni degli investitori se lo chiede un qualunque azionista o detentore di quote, prima dell'avvio della fase di liquidazione o dello scioglimento e secondo le procedure e la frequenza stabilite nel regolamento o nei documenti costitutivi, nel prospetto o nella documentazione promozionale. Nello stabilire se il FIA sia o no di tipo aperto non si dovrebbe tener conto della riduzione del suo capitale collegata a distribuzioni previste nel regolamento o nei documenti costitutivi, nel prospetto o nella documentazione promozionale, compresa la riduzione autorizzata da una risoluzione degli azionisti o detentori di quote approvata in base a detto regolamento o documenti costitutivi, prospetto o documentazione promozionale.
- (4) Per stabilire se il GEFIA gestisca FIA di tipo aperto o di tipo chiuso, occorre prendere in considerazione solo i riacquisti o rimborsi effettuati tramite attività del FIA, escludendo quindi i casi in cui le quote o azioni del FIA possono essere negoziate sul mercato secondario e non sono riacquistate né rimborsate dal FIA stesso.
- (5) È opportuno che il GEFIA che gestisce contemporaneamente uno o più FIA di tipo aperto e uno o più FIA di tipo chiuso applichi a ciascun FIA le norme specifiche corrispondenti al tipo.
- (6) Se la politica di rimborso è modificata in modo tale da escludere il FIA dal tipo aperto o dal tipo chiuso cui apparteneva, occorre che il GEFIA cessi di applicare al FIA che gestisce le norme della vecchia politica di rimborso e lo assoggetti alle norme della nuova.
- (7) Ai fini dell'articolo 61, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2011/61/UE occorre tener presente la struttura giuridica alla base dei fondi di tipo chiuso stabiliti anteriormente al 22 luglio 2013. All'epoca dell'adozione della direttiva non vigeva nell'Unione una definizione armonizzata della struttura giuridica dei FIA di tipo chiuso, che variava da uno Stato membro all'altro. Questa situazione si rispecchia nel testo della direttiva, secondo cui sono FIA di tipo chiuso determinate strutture giuridiche esistenti che non prevedono la possibilità di esercitare il diritto di rimborso nel quinquennio successivo alla data degli investimenti iniziali. L'articolo 61, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2011/61/UE prevede periodi transitori nei quali i GEFIA esistenti che gestiscono FIA di tipo chiuso giunti a



⁽¹⁾ GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1.